

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

riunita con l'intervento dei Signori:  DE PETRIS PIERO Presidente e Relatore  DIANA PASQUALE Giudice  MANNELLA GIUSEPPE ADRIANO Giudice  SENTENZA  - sul ricorso n. 55/2018 depositato il 16/01/2018 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.REG. 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.COM avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ALTRO 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ALTRO 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ALTRO 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ALTRO 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ALTRO 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F03B202607 2017 IRAP 2013 contro: - sul ricorso n. 317/2018 depositato il 11/04/2018 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F03B202607 2017 IRAP 2013 contro: - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F03B202607 2017 IRAP 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F03B202607 2017 IRAP 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F03B202607 2017 IRAP 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F03B202607 2017 IRAP 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F03B202607 2017 IRAP 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F03B202607 2017 IRAP 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F03B202607 2017 IRAP 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F03B202607 2017 IRAP 2013		DI BERGAMO	IE TRIBUTARIA PROVINCIALE	SEZIONE 3
DIANA  PASQUALE  Giudice  MANNELLA  GIUSEPPE ADRIANO  Giudice  Bannesso la seguente  SENTENZA  - sul ricorso n. 55/2018 depositato il 16/01/2018  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.REG. 20 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.REG. 20 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.REG. 20 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ALTRO 2013 contro:  AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO  proposto dal ricorrente:  difeso da: FERRAJOLI LUIGI VIA CAMONTARO 37 24100 BERGAMO BG - sul ricorso n. 317/2018 depositato il 11/04/2018 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F03B202607 2017 IRAP 2013 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO	riur	nita con l'intervento de	lei Signori:	
MANNELLA GIUSEPPE ADRIANO GIUDICE  MANNELLA GIUSEPPE ADRIANO GIUDICE  Dia mannella Giuseppe Adriano Giudice  SENTENZA  - sul ricorso n. 55/2018 depositato il 16/01/2018  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO nº T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.REG. 20 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO nº T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.COM. 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO nº T9F01B202783 2017 IRPEF-ALTRO 2013 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO  proposto dal ricorrente:  difeso da: FERRAJOLI LUIGI VIA CAMONTARO 37 24100 BERGAMO BG - sul ricorso n. 317/2018 depositato il 11/04/2018  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO nº T9F03B202607 2017 IRAP 2013 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO		DE PETRIS	PIERO	Presidente e Relatore
averso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.COM.  avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ALTRO 2013 contro:  AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO  proposto dal ricorrente:  difeso da: FERRAJOLI LUIGI VIA CAMONTARO 37 24100 BERGAMO BG  - sul ricorso n. 317/2018 depositato il 11/04/2018  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F03B202607 2017 IRAP 2013 contro:  AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO		DIANA	PASQUALE	Giudice
ha emesso la seguente  SENTENZA  - sul ricorso n. 55/2018 depositato il 16/01/2018  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.REG. 20 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.COM. 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ALTRO 2013 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO  proposto dal ricorrente:  difeso da: FERRAJOLI LUIGI VIA CAMONTARO 37 24100 BERGAMO BG  - sul ricorso n. 317/2018 depositato il 11/04/2018  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F03B202607 2017 IRAP 2013 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO		MANNELLA	GIUSEPPE ADRIANO	Giudice
ha emesso la seguente  SENTENZA  - sul ricorso n. 55/2018 depositato il 16/01/2018  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO nº T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.REG. 20 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO nº T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.COM. 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO nº T9F01B202783 2017 IRPEF-ALTRO 2013 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO  proposto dal ricorrente:  difeso da: FERRAJOLI LUIGI VIA CAMONTARO 37 24100 BERGAMO BG  - sul ricorso n. 317/2018 depositato il 11/04/2018  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO nº T9F03B202607 2017 IRAP 2013 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO				
ha emesso la seguente  SENTENZA  - sul ricorso n. 55/2018 depositato il 16/01/2018  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.REG. 20 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.COM. 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ALTRO 2013 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO  proposto dal ricorrente:  difeso da: FERRAJOLI LUIGI VIA CAMONTARO 37 24100 BERGAMO BG - sul ricorso n. 317/2018 depositato il 11/04/2018 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F03B202607 2017 IRAP 2013 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO				¥
ha emesso la seguente  SENTENZA  - sul ricorso n. 55/2018 depositato il 16/01/2018  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.REG. 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.COM. 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ALTRO 2013 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO  proposto dal ricorrente:  difeso da: FERRAJOLI LUIGI VIA CAMONTARO 37 24100 BERGAMO BG - sul ricorso n. 317/2018				A STATE OF THE STA
- sul ricorso n. 55/2018 depositato il 16/01/2018  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.REG. 20 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.COM. 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ALTRO 2013 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO  proposto dal ricorrente:  difeso da: FERRAJOLI LUIGI VIA CAMONTARO 37 24100 BERGAMO BG  - sul ricorso n. 317/2018 depositato il 11/04/2018 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F03B202607 2017 IRAP 2013 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO				line.
- sul ricorso n. 55/2018 depositato il 16/01/2018  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.REG. 20 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.COM. 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ALTRO 2013 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO  proposto dal ricorrente:  difeso da: FERRAJOLI LUIGI VIA CAMONTARO 37 24100 BERGAMO BG  - sul ricorso n. 317/2018 depositato il 11/04/2018 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F03B202607 2017 IRAP 2013 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO				1
- sul ricorso n. 55/2018 depositato il 16/01/2018  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.REG. 20 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.COM. 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ALTRO 2013 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO  proposto dal ricorrente:  difeso da: FERRAJOLI LUIGI VIA CAMONTARO 37 24100 BERGAMO BG  - sul ricorso n. 317/2018 depositato il 11/04/2018  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F03B202607 2017 IRAP 2013 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO	ha e	messo la seguente	2=	Just 1
depositato il 16/01/2018  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.REG. 20 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.COM. 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ALTRO 2013 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO  proposto dal ricorrente:  difeso da: FERRAJOLI LUIGI VIA CAMONTARO 37 24100 BERGAMO BG  - sul ricorso n. 317/2018 depositato il 11/04/2018  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F03B202607 2017 IRAP 2013 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO			SENTENZA	·
2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ADD.COM. 2013 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 2017 IRPEF-ALTRO 2013 contro:  AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO  proposto dal ricorrente:  difeso da: FERRAJOLI LUIGI VIA CAMONTARO 37 24100 BERGAMO BG  - sul ricorso n. 317/2018 depositato il 11/04/2018  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F03B202607 2017 IRAP 2013 contro:  AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO	de - a	positato il 16/01/20	018 ACCERTAMENTO nº T0E01B202702 20	017 IRPEF-ADD.REG. 20
difeso da: FERRAJOLI LUIGI VIA CAMONTARO 37 24100 BERGAMO BG - sul ricorso n. 317/2018 depositato il 11/04/2018 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F03B202607 2017 IRAP 2013 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO	201: - av	3 /verso AVVISO DI / ntro:	ACCERTAMENTO n° T9F01B202783 20	017 IRPEF-ADD.COM.
FERRAJOLI LUIGI VIA CAMONTARO 37 24100 BERGAMO BG  - sul ricorso n. 317/2018 depositato il 11/04/2018  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F03B202607 2017 IRAP 2013 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO				
- sul ricorso n. 317/2018 depositato il 11/04/2018  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F03B202607 2017 IRAP 2013 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO	FER	RAJOLI LUIGI	24100 BERGAMO BG	
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO	- su dep	l ricorso n. 317/201 positato il 11/04/201	18 18	
	COL	itro:		17 IRAP 2013
reposto dal ligorigino.				
		9969 441 119011911	ic.	

difeso da:

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 55/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

16/10/2018 ore 09:00

538/y8

PRONUNCIATA IL:

16 OTT. 2018

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

6 OTT 2018

SEGRETARIO



(segue)

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 55/2018 (riunifical

UDIENZA DEL

16/10/2018 ore 09:00

Sulla scorta di un processo verbale di constatazione redatto da propri funzionari all'esito di una verifica fiscale generale eseguite nei confronti della , l'Agenzia delle entrate di Bergamo emetteva, in relazione all'anno di imposta 2013, nei confronti di detta società, un avviso di accertamento, con il quale le contestava, tra l'altro, l'omessa contabilizzazione di ricavi per complessivi euro 108.158,00 richiedendo le conseguenti maggiori imposte, oltre sanzioni ed interessi.

Secondo l'ufficio nell'anno in questione la società aveva omesso di dichiarare ricavi presuntivamente determinati, per euro 77.202,00, nonché ulteriori ricavi per euro 30.956,05 conseguiti in relazione a 12 servizi funebri non fatturatì.

Con separato avviso di accertamento l'Agenzia delle entrate rettificava anche il reddito d'impresa dichiarato per il 2013 dal signor , socio unico della S.r.l., la quale aveva optato per il regime della trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 Tuir.

Avverso detti avvisi hanno proposto distinti ricorsi la società ed il suo socio unico, muovendo entrambi medesime censure all'operato dell'amministrazione finanziaria, essenzialmente imperniate sul rilievo della sostanziale inconcludenza della pretesa erariale, poiché frutto di approssimazioni e deduzioni del tutto inidonee a supportare il ritenuto occultamento di ricavi imponibili.

Ritualmente costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Bergamo, ha contestato la fondatezza dei ricorsi, chiedendone il rigetto con il favore delle spese.

Disposta la riunione dei procedimenti, la controversia è stata trattenuta per la decisione al termine di discussione in pubblica udienza.

## Diritto

1) Ricavi non contabilizzati e non dichiarati per un imponibile di euro 77.202,00

I ricavi in questione sono stati ricostruiti dall'ufficio presuntivamente in base a dei rilievi compendiabili nelle seguenti proposizioni.

Elemento essenziale nella quasi totalità dei servizi funebri forniti dalla società ricorrente è il prodotto "cofano".

Dal raffronto dei prezzi di acquisto e di vendita dei cofani emerge una significativa differenza circa il margine di profitto conseguito dalla società in relazione alle loro varie tipologie; il ricarico applicato sul prezzo dei cofani è risultato infatti inversamente proporzionale al loro costo di acquisto, passando dal 195% per i cofani acquistati ad un prezzo inferiore ai 400 euro al 119% per i cofani con prezzo di acquisto superiore ai 600 euro.



Di qui l'esigenza di una più congrua determinazione dei ricavi, applicando al complessivo costo di acquisto dei cofani (euro 140.893,00) una percentuale di ricarico del 160%, pari alla media dei ricavi afferenti ai vari tipi di cofano oggetto di acquisto.

Da ciò è conseguita una quantificazione dei ricavi presunti in euro 366.322 (euro 140.893 x 160%), a fronte di ricavi dichiarati pari ad euro 289.120,00, con recupero tassazione della differenza (euro 77.202,00).

Una simile ricostruzione presuntiva dei ricavi appare però non corretta in quanto fondata sulla impropria enfatizzazione di un unico dato — il ricarico applicato sui prezzi di vendita dei feretri- che non è certo rappresentativo dell'intero valore dell'attività svolta dalla società. La quale non si limita a vendere dei cofani, ma, come giustamente osservato dalla sua difesa, rende un servizio funebre compaginato , di regola, anche da numerose, ulteriori prestazioni (preparazione della salma, suo trasporto, disbrigo pratiche burocratiche, affissione manifesti, organizzazione del rito funebre, tumulazione, inumazione o cremazione della salma, allestimento di lastre per il loculo ) che influenzano in misura preponderante il complessivo corrispettivo fatturato,. Dato, quest'ultimo, documentalmente attestato dalle fatture prodotte, da cui risulta che l'incidenza del prezzo del feretro sull'ammontare dell'intero servizio funebre fatturato è mediamente non superiore al 20 30%.

Il diverso ricarico applicato in relazione alle diverse tipologie di cofani appare inoltre rispondere ad una ragionevole logica commerciale: essendo infatti il numero dei cofani di costo più elevato notevolmente inferiore a quello dei cofani di minor pregio, maggiormente richiesti dalla clientela, corrisponde ad un legittimo interesse della società cercare di favorirne la vendita applicando su di essi una più contenuta maggiorazione rispetto al loro prezzo di acquisto.

Il recupero fin qui esaminato va pertanto annullato

2) Ricavi non contabilizzati e non dichiarati per un imponibile di euro 30.956,04

La rilevata assenza di un dettaglio di magazzino con l'indicazione delle quantità per ogni tipologia di bene/prodotto costituenti rimanenze e la conseguente impossibilità sia di un controllo in merito alla movimentazione della merce in giàcenza, sia di verificare la concordanza tra i beni ceduti e quelli acquistati e/o prelevati dal magazzino ha indotto l'ufficio ad effettuare uno scrutinio circoscritto agli acquisti ed alle cessioni documentate da fattura ricevute ed emesse nel corso dell'anno.

Essendo poi emerso da tale riscontro che la società nell'anno 2013 aveva acquistato 202 cofani funebri, contabilizzandone in vendita solo 190, l'ufficio, ritenendo tale ultimo dato non attendibile, poiché non corredato da un adeguato dettaglio di magazzino, ha considerato i cofani acquistati nel 2013 come venduti nel medesimo periodo d'imposta ed ha attribuito la differenza della relativa somma algebrica, pari a 12 cofani, in via presuntiva, alla effettuazione di 12 servizi funebri non fatturati.recuperando a tassazione conseguenti ricavi non contabilizzati per euro 30.956,0.

Anche tale recupero non è però condivisibile e va quindi annullato.

Come puntualmente documentato dalla ricorrente , per ogni servizio funebre effettuato sussistono in capo all'esercente specifici obblighi nei confronti dell'autorità comunale interessata dall'evento , alla quale deve essere consegnato, in ossequio al disposto dell'articolo 36 del regolamento regionale n.6/2004 in materia di attività funebri e cimiteriali, un apposito verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, adempimento che rende praticamente impossibile l'effettuazione di servizi funebri " in nero".

Discende da quanto fin qui osservato che il ricorso della società ricorrente deve essere integralmente accolto; per l'effetto meritevole di accoglimento è pure il ricorso proposto dal suo socio unico, sig. Ravasio Giuseppe.

La particolarità della vicenda rende opportuna la compensazione delle spese di lite tra le parti.

PQ M

La commissione accoglie i ricorsi. Compensa tra le parti le spese di lite.

Bergamo, 16 ottobre 2018

il presidente est.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO 2 6 OTT. 2018

Bergamo, .

IL SEGRETARIO